

R.G.N.R. 1003/2014

Sentenza n. 13/2019

R.g. Dib. 2808/2015

Depositata il 4.4.2019

Partita di credito

Irrevocabile il

Appello/Ricorso proposto da

Redatta scheda il

TRIBUNALE DI TIVOLI

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il Giudice Dott. Emanuele De Gregorio all'udienza del 4 gennaio 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) **RANDO Francesco**, nato a Genova il 12.08.1937, elettivamente domiciliato in Roma, Via dell'Esperanto n. 74 presso la sede di Eco Italia s.r.l.

= libero - assente =

difeso di fiducia dagli avv.ti Roberto Fiore e Sonia D'Angiulli del Foro di Roma;

2) **DEODATI Angelo**, nato a Pisoniano (RM) il 15.10.1935, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n. 20 presso lo studio dell'avv. Sonia D'Angiulli del Foro di Roma;

= libero - assente =

difeso di fiducia dall'avv. Roberto Fiore e Sonia D'Angiulli del Foro di Roma;

3) **MAGRINI Paolo**, nato a Roma il 9.11.1955, elettivamente domiciliato in Roma, Via Franco Sacchetti n. 114 presso lo studio degli avv.ti Franco Giampietro e Antonio Poerio del Foro di Roma;

= libero - non comparso già presente =

difeso di fiducia dagli avv.ti Franco Giampietro e Antonio Poerio del Foro di Roma;

IMPUTATI

RANDO Francesco e DEODATI Angelo, un qualità di Amm.ri e legali rappresentanti della **ECO ITALIA 87 srl**;

MAGRINI Paolo, in qualità di Direttore tecnico responsabile della **ECO IALIA 87 S.r.l.**, con sede legale in Roma, Va Dell'Esperanto n. 71;

A) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 113 c.p., 181 D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione all'art. 20 Lettera C) legge 47/85 (ora 44 lettera C) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380) perché

nelle rispettive qualità personali, in concorso e cooperazione tra loro, in assenza del preventivo nulla osta della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, modificavano l'originario assetto dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del predetto D.Lvo n. 42/2004, mediante l'esecuzione, dei lavori così descritti all'atto dell'accertamento:

realizzazione di un ampliamento della discarica sita in località Inviolata nel Comune di Guidonia (sesto vaso) autorizzato con A.I.A. n. B0326 del 23.02.2009 e realizzazione di volumetrie supplementari;

B) del reato previsto e punito dagli artt. 110,113 c.p., 256 co. 3 D.Lv 152\06 per avere, nelle rispettive qualità personali, in concorso e cooperazione tra loro, smaltito nella discarica sita in Guidonia Montecelio, località Inviolata, rifiuti solidi urbani non pericolosi in assenza di valida autorizzazione, essendo la determinazione n. B0326 del 23.02.2009 della Regione Lazio, Dip. Territorio, Dir. Energia e Rifiuti, e la successiva ordinanza contingibile ed urgente rilasciata il 12.08.2013 dalla medesima Regione Lazio, illegittime in quanto prive del nulla-osta e del parere vincolante indicati al capo A).

Accertato in Guidonia Montecelio loc. Inviolata il 27.05.2013 con permanenza in atto.

Parte civile: Città di Guidonia Montecelio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Scattone del Foro di Tivoli, presso cui è domiciliato per legge;

Conclusioni P.M.: anni uno e mesi quattro di reclusione e euro 20000 di multa; confisca area salvo ripristino dei luoghi.

Conclusioni parte civile: come da conclusioni scritte depositate in atti di seguito trascritte: *"vaglia l'Ill.mo tribunale in composizione monocratica adito: 1) condannare gli imputati alla pena di giustizia; 2) condannare gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento del danno ingiusto sia patrimoniale che non patrimoniale subito dalla parte civile costituita come già quantificato nell'atto di costituzione; 3) condannare gli imputati al pagamento, in solido tra loro, di una somma a favore della parte civile costituita pari ad euro 500.000, ovvero nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo tribunale in composizione monocratica voglia liquidare secondo giustizia ed in caso di condanna generica risarcimento del danno ad una provvisoria di euro 200.000. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso spese forfettario, come da allegata nota spese"*

Conclusioni difesa Rando e Deodati: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; in subordine, non doversi procedere per prescrizione.

Conclusioni difesa Magrini: assoluzione perché il fatto non sussiste; sul capo 2: non doversi procedere per prescrizione.

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto di citazione emesso dal P.M. in sede in data 8.10.2014 e regolarmente notificato RANDO Francesco, DEODATI Angelo e MAGRINI Paolo sono stato chiamati a rispondere dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, dei reati ad essi ascritti nell'imputazione.

All'udienza del 30/10/2015 è stata verificata la regolare costituzione delle parti e, assenti gli imputati, ammessa la costituzione di parte civile della Città di Guidonia Montecelio, è stato dichiarato aperto il dibattimento con ammissione delle prove richieste.

All'udienza del 23/6/2016, presente l'imputato Magrini, sono stati esaminati i testi Cipollone Rosa Gemma, Palandri Giorgio e Roscetti Angelo.

All'udienza del 12/12/2016 sono stati esaminati i testi Galloni Federica e Adembri Benedetta.

All'udienza del 30/10/2017 è stato esaminato il teste Burattini Dario.

All'udienza del 25/1/2018 il processo è stato rinviato per assenza del teste Panella Stefania.

All'udienza del 19/4/2018, con il consenso delle parti all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove, è avvenuto l'esame dell'imputato Magrini Paolo.

All'udienza del 28/5/2018 il processo è stato rinviato per assenza del teste Panella Stefania.

All'udienza del 25/10/2018 il pm ha dichiarato di rinunciare all'esame del proprio teste Panella Stefania ed il giudice ne ha revocato l'ammissione.

All'udienza del 15/11/2018 sono stati esaminati i testi Albanese Anna Maria, Olivieri Fernando e Avilla Filippo.

All'udienza del 10/12/2018 il processo è stato rinviato per l'assenza dei testi Panella Stefania e Fegatelli Luca, di cui era stata autorizzata dal giudice la citazione e ne veniva disposto l'accompagnamento coattivo.

All'udienza del 10/12/2018 il PM depositava l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel procedimento n. 50916/2017-21 R.G. della Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, da cui emergeva che Panella Stefania e Fegatelli Luca erano soggetti indagati per reati connessi o collegati a quello descritto nell'imputazione. I predetti Panella Stefania e Fegatelli Luca, alla stessa udienza, venivano esaminati con le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p. ed entrambi si avvalevano della loro facoltà di non rispondere.

Alla stessa udienza, esaurita l'istruttoria, veniva dichiarata l'utilizzabilità di tutti gli atti del fascicolo del dibattimento e veniva dichiarato chiuso il dibattimento. Le parti discutevano e concludevano come in epigrafe indicato e, preso atto della richiesta di repliche, il processo veniva rinviato per repliche all'udienza del 4/1/2019.

All'udienza del 4/1/19 si esauriva la discussione finale e questo giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per deliberare, rientrava in aula e dava lettura del dispositivo della sentenza.

2. Il Tribunale ritiene che, all'esito del dibattimento, sia provata la penale responsabilità degli imputati per i reati ad essi ascritti in rubrica.

Il presente procedimento a carico degli odierni imputati trae origine da un'attività di indagine effettuata da parte del Corpo Forestale dello Stato, a seguito delle segnalazioni di associazioni locali di cittadini contrari all'ampliamento della preesistente discarica di rifiuti sita in Località Inviolata di Guidonia Montecelio.

L'attività di indagine della P.G. ha portato alla richiesta del P.M. di sequestro preventivo del c.d. "sesto vaso" per la raccolta di rifiuti e che è stata accolta dal GIP del Tribunale di Tivoli con il proprio decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., emesso in data 28.2.2014, avente ad oggetto l'ampliamento della discarica sita in località Inviolata del comune di Guidonia (c.d. Sesto vaso), oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. B0326 del 23/2/2009 con volumetrie supplementari, su area distinta al catasto al fg. 12 part. 833 (cfr. verbale di sequestro preventivo in atti).

Il sequestro preventivo disposto dal GIP dell'ampliamento della discarica c.d. "Sesto vaso" è stato poi eseguito dalla polizia giudiziaria in data 11 marzo 2014 ed il vincolo permane da allora.

Questa premessa è utile per chiarire che i reati come contestati nell'imputazione non sono a tutt'oggi prescritti.

Quanto al reato contestato al capo A), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, se commesso mediante la realizzazione di lavori che comportino una modifica funzionale di destinazione d'uso di un bene gravato da vincolo paesaggistico, ha natura permanente, e si consuma con l'esaurimento della condotta, o con il sequestro del bene ovvero, in mancanza, con la sentenza di primo grado, quando la contestazione è di natura "aperta" (Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 43173 del 05/07/2017 Ud. (dep. 21/09/2017) Rv. 271336*).

Quanto al reato contestato al capo B), in tema di smaltimento di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, punito dall'art. 51, comma terzo del D.Lgs. n. 22 del 1997 (oggi sostituito dall'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), sono necessari sia una condotta ripetuta nel tempo di accumulo di rifiuti in un'area, sia il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, requisito che è certamente integrato nel caso in cui sia consistente la quantità di rifiuti depositati abusivamente (Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 36062 del 12/07/2004 Ud. (dep. 08/09/2004) Rv. 229484*).

Il reato di realizzazione e gestione di una discarica in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha natura di reato permanente, in quanto l'attività di realizzazione di una discarica permane sino a che prosegue l'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo, mentre la gestione della discarica permane sino a quando avviene l'attività di conferimento e manipolazione dei rifiuti (Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 13456 del 30/11/2006 Ud. (dep. 02/04/2007) Rv. 236327*).

Nella specie, la permanenza dei reati contestati ai capi A) e B) è cessata alla data del 11 marzo 2014 allorquando gli imputati hanno perduto, per effetto dell'esecuzione del sequestro preventivo

dell'area, la disponibilità del c.d. "sesto invaso": di conseguenza, i reati contravvenzionali così come contestati non sono ad oggi prescritti.

E' infatti noto che per i contestati reati di natura contravvenzionale il periodo prescrizione ordinario, nel regime introdotto dalla legge n. 251/2005, applicabile *ratione temporis*, è di anni quattro dalla perpetrazione del fatto criminoso (artt. 157 e 161 c.p.).

La prescrizione massima, in caso di atti interruttivi della prescrizione, come nella specie il decreto di citazione a giudizio, è di cinque anni.

I reati ascritti agli imputati, pertanto, si prescriveranno l'11 marzo 2019 (termine massimo di prescrizione) decorsi i cinque anni dalla cessazione della permanenza determinata dal sequestro dell'area occupata dal c.d. "sesto invaso".

3. Nel merito, è stata acquisita agli atti la copiosa documentazione prodotta dal P.M. che prova quale sia stato l'iter amministrativo seguito per il rilascio in data 23 febbraio 2009 della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) da parte della Regione Lazio e che ha costituito il titolo abilitativo per la realizzazione di un nuovo invaso per la raccolta di rifiuti non pericolosi (c.d. sesto invaso) in località Inviolata, Comune di Guidonia Montecelio, da parte della ECO ITALIA 87 S.r.l.

La ECO ITALIA 87 s.r.l. ha presentato in data 28.2.2008 al Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Lazio una domanda di A.I.A. ai sensi dell'art. 5 D.Lvo 59/2005 per realizzare un nuovo invaso a margine della discarica preesistente in località Inviolata del Comune di Guidonia Montecelio.

L'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi, secondo quanto indicato nel progetto dalla richiedente ECO ITALIA 87 s.r.l., riguardava la realizzazione di un nuovo invaso per l'abbancamento di 380.000 metri cubi di rifiuti su di un terreno avente una estensione di circa 17.400 metri quadri.

E' stata convocata dal dirigente della Regione Lazio dott. Luca Fegatelli per il giorno 11.9.2008 presso la Area Rifiuti della regione Lazio la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.Lvo 59/2005 per esaminare la domanda della ECO ITALIA 87 s.r.l.

Emerge dalla lettura del verbale conferenza di servizi del giorno 11/9/2008, presso gli uffici regionali, in merito alla rilascio dell'A.I.A. alla ECO ITALIA 87 s.r.l. e relativa al progetto per la suddetta discarica per rifiuti non pericolosi che il dott. Fegatelli ribadiva che le decisioni della conferenza erano ovviamente condizionate al rilascio del parere positivo di compatibilità ambientale. La dott.ssa Albanese del servizio urbanistico evidenziava che la regione aveva approvato il PTPR e quindi chiedeva alla società ECO ITALIA 87 s.r.l. di individuare su apposita planimetria l'esatta ubicazione dell'area di intervento per poter correttamente valutare la presenza di vincoli rispetto al PTPR vigente e inoltre di presentare istanza di variante di destinazione urbanistica. Inoltre si chiedeva alla società di presentare il progetto alla soprintendenza archeologica al fine di verificare il quadro vincolistico di riferimento e la conferenza veniva

aggiornata al giorno 1 ottobre 2008 (e poi al 9 ottobre 2008), con estensione anche alla soprintendenza archeologica del Lazio.

La ECO ITALIA 87 srl con nota prot. 322 del 19/9/2008 inviava all'attenzione della Direzione Regionale Area Rifiuti (all'attenzione del dott. Luca Fegatelli) e al Dipartimento territorio servizio urbano (all'attenzione della dottoressa Anna Maria Albanese) stralcio del PTPR foglio 25 in cui era riportata l'esatta ubicazione della discarica esistente del nuovo invaso di progetto; inoltre allegava una nota del 17/9/2008 prot. 320 inviata alla Soprintendenza Archeologica per il Lazio per il rilascio del nulla osta relativo alla realizzazione del nuovo invaso.

Dal verbale della conferenza di servizi del 9/10/2008 si apprende che dall'elaborato prodotto indicante l'ubicazione dell'intervento rispetto al PRTP emergeva l'esistenza di un vincolo archeologico per cui la società aveva chiesto apposito nullaosta alla competente soprintendenza archeologica.

La ECO ITALIA 87 trasmetteva in data 10 ottobre 2008, prot. 348, alle competenti direzioni della regione Lazio altra documentazione e in particolare l'estratto del PTPR vigente con l'individuazione dell'area della discarica esistente del nuovo lotto; planimetria generale con naturalizzazione della discarica esistente nuovo lotto e allegava anche la nota prot. 320 del 17/9/2008 per il rilascio del nulla osta da parte della soprintendenza archeologica per il Lazio.

In data 17/11/2008 il dirigente Area Rifiuti della Regione Lazio, dott. Luca Fegatelli, inviava alla soprintendenza per i beni archeologici per il Lazio richiesta di rilascio del parere di competenza relativa all'ampliamento della discarica di Guidonia Montecelio, per la quale la società ECO ITALIA 87 s.r.l. Aveva presentato apposita istanza di nulla osta con nota prot. 320 del 17/9/2008 pervenuta al protocollo della soprintendenza in data 19 settembre 2008, rappresentando l'urgenza di tale richiesta per consentire il prosieguo dell'istruttoria in corso da parte della scrivente Area Rifiuti.

Con atto in data 12 dicembre 2008 lo stesso dott. Luca Fegatelli, nella sua qualità di responsabile dell'Area Rifiuti della regione Lazio, sollecitava alla soprintendenza per i beni archeologici per il Lazio il parere di competenza per l'ampliamento della discarica di Guidonia Montecelio.

In data 30 dicembre 2008 il dirigente dell'area Rifiuti convocava nuova conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 5, comma 10, D.Lvo 59/05 per il 20 gennaio 2009 per istruire l'A.I.A. richiesta da ECO ITALIA 87 s.r.l.

Il 20 gennaio 2009 presso gli uffici della regione Lazio - Dipartimento territorio - Area Rifiuti si teneva la conferenza di servizi relativa al procedimento di rilascio dell'A.I.A. ai sensi del D.lvo 59/05 alla ECO ITALIA 87 s.r.l. Dal verbale del 20/1/2009 risulta che l'area urbanistica regionale non evidenziava motivi ostativi all'intervento, fatti salvi eventuali osservazioni da parte della soprintendenza archeologica per il Lazio la quale, a quella data, non aveva trasmesso il parere preventivo di competenza.

Dalla lettura del decreto dirigenziale prot. 22583 del 9/2/2009 della regione Lazio- Dipartimento territorio- direzione regionale energia e rifiuti avente ad oggetto "presa d'atto conclusione lavori conferenza di servizi per l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lvo 18 febbraio 2005, n. 59, ed approvazione risultanze finali. Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località "Inviolata, Guidonia

Montecelio (RM). Gestore: Eco Italia 87 s.r.l. P. IVA 01959161009, sede legale Viale dell'Esperanto, 74 - 00144 Roma" a firma del dirigente dott. Riccardo Ascenzo e del direttore dott. Luca Fegatelli si ha una sintesi di tutto quanto accaduto dopo la presentazione da parte di ECO ITALIA 87 s.r.l. dell'istanza di A.I.A. in data 28 febbraio 2007 per la realizzazione del nuovo invaso margine della discarica esistente. Nel corpo del decreto viene dato atto che con nota 138603/15/ del 17/11/2008, reiterata in data 12/12/2008 con nota 277886/2/W/00 l'area rifiuti ha sollecitato la soprintendenza per i beni archeologici del Lazio rilasciare il nullaosta di competenza.

Lo stesso decreto dà atto che sono stati acquisiti i pareri positivi della ASL Roma G, dell'Area usi civici regionali, della provincia di Roma, dell'area urbanistica regionale (che con nota 14711/08 del 18/12/2008, considerando il carattere d'urgenza dell'intervento in questione, non evidenzia motivi ostativi all'intervento, subordinando eventuali osservazioni al parere della soprintendenza), della competente area VIA regionale e dell'area difesa del suolo.

Nello stesso decreto la direzione area rifiuti della regione Lazio conclude prendendo atto che la conferenza di servizi convocata su istanza di A.I.A. per la realizzazione del nuovo invaso margine della discarica esistente in località "Inviolata" del comune di Guidonia Montecelio ha concluso i lavori in data 20/1/2009 esprimendosi positivamente rispetto all'approvazione del progetto e da l'autorizzazione, ai sensi del D.Lvo 59/05; alla realizzazione del progetto sopraindicato con conseguente messa in esercizio dell'impianto ma precisa (in neretto nel provvedimento originario) quanto segue: **"resta fermo che, quanto espresso, e, comunque, subordinata quanto di seguito indicato:**

- definizione validazione dei valori di fondo dei parametri ferro e manganese delle acque di falda;
- **acquisizione del nulla osta della soprintendenza per i beni archeologici del Lazio per l'intervento in questione;**

- realizzazione del capping riguardante il lotto, ad oggi in esercizio, secondo le modalità più sopra espresse;

- inserimento nell'atto finale di autorizzazione alla società di tutte le prescrizioni ed osservazioni pervenute dai vari enti e organismi sopra evidenziati.

Si legge ancora che "La regione procederà pertanto al rilascio dell'atto di autorizzazione, fermo restando le prescrizioni e le limitazioni richiamate nei pareri espressi in sede di conferenze di servizi.

Si legge ancora che "il presente provvedimento, che non sostituisce l'atto autorizzativo finale, dovrà essere trasmessa tutti gli enti che hanno fatto parte della conferenza di servizi in parola e alla Eco Italia 87 srl".

La lettura della determinazione n. B0526 del 23 febbraio 2009 della regione Lazio - dipartimento territorio- direzione regionale energia e rifiuti -area rifiuti - a firma del direttore del dipartimento territorio dott. Raniero De Filippis (estensore responsabile del procedimento e direttore Area: dr. Riccardo Ascenzo; direttore regionale: dott. L. Fegatelli; direttore dipartimento dott. R. De Filippis) avente a oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, Gestore ECO ITALIA 87 s.r.l." relativa all'impianto in località Inviolata, Guidonia Montecelio, referente IPCC arch. Paolo Magrini. Rappresentante legale Ing. Francesco Rando, evidenzia chiaramente come il

rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale alla Eco Italia 87 s.r.l. e l'autorizzazione alle nuove opere (sostitutiva, ai sensi di legge di visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e che costituiva, essendo l'intervento di pubblica utilità, variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi del comma 6 del D.Lgs. 152/2006) prevedesse pur sempre la subordinazione della realizzazione delle nuove opere alla rilascio del nulla osta da parte della competente soprintendenza per i beni archeologici del Lazio e che il provvedimento non esonerava la società dall'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, sensi, nullaosta e autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata.

Dall'allegato tecnico alla determinazione B0526 del 23 febbraio 2009 si evince anche che il nuovo invaso - che costituiva ampliamento della discarica sita in località Inviolata nel comune di Guidonia e che prevedeva la realizzazione di un nuovo invaso di discarica per rifiuti non pericolosi interessava circa 17.400 metri quadri di territorio, distinta in catasto terreni comune di Guidonia Montecelio al foglio n. 2, sezione Marco Simone, particelle nn. 22-23-217-219-220-221-223-225-226 e che il nuovo invaso avrebbe avuto un volume utile di circa 380.000 m³ per un quantitativo di rifiuti smentibili pari a 342.000 tonnellate circa.

Si apprende ancora che dagli atti allegati alla procedura per la realizzazione del nuovo invaso, con atto 18 dicembre 2008 prot. n. 141711/08 della regione Lazio- dipartimento territorio- direzione regionale territorio urbanistica-area 2 B5 - urbanistica e beni paesaggistici Roma e provincia, a firma del direttore Arch. Daniele Iacovone e del funzionario Arch. Annamaria Albanese, è indirizzato alla Area Rifiuti della stessa regione Lazio (all'attenzione del dott. Luca Fegatelli) lo stesso dott. Iacovone, nel prendere atto che era pervenuta la documentazione integrativa richiesta e la copia della domanda effettuata dalla ECOITALIA 87 s.r.l. Alla soprintendenza archeologica per il Lazio al fine dell'ottenimento del nullaosta di competenza, affermava quanto segue: "l'area oggetto del nuovo invaso da adibire a discarica in variante al progetto generale della discarica esistente esaurita, ricade nella fascia di rispetto dei 100 ml. Dei "beni puntuali diffusi, testimonianza dei caratteri identitari archeologici storici" di cui all'art. 134 comma 1 lett. C del D.Lgs. n. 42/04 e dell'art. 41 delle N.T.A. del P.T.P.R- rilevato che sull'area in oggetto insiste unicamente "beni puntuali diffusi, testimonianza dei caratteri identitari archeologici storici", preso atto che a tutt'oggi la soprintendenza archeologica per il Lazio non ha trasmesso il parere preventivo di competenza e considerata l'urgenza il carattere pubblico che la discarica riveste: quest'area non evidenzia motivi ostativi all'intervento. È fatto d'obbligo che qualora la soprintendenza rilevasse beni archeologici, questa direzione valuterà l'inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico".

È in atti documentazione su carta intestata del "ministero per i beni e per le attività culturali - soprintendenza per i beni archeologici del Lazio- priva di data - indirizzata alla ECO ITALIA 87 srl avente a oggetto "Guidonia Montecelio (RM) - Loc. Inviolata - discarica regionale RSU - ampliamento invaso) con in calce i nomi del funzionario responsabile dott.ssa Benedetta Adembri e del soprintendente dott.ssa Marina Sapelli Ragni che ha il seguente contenuto: <<con riferimento alla corrispondenza intercorsa, considerato che l'ubicazione delle presistenze archeologiche che insistono nell'area interessata dall'ampliamento dell'invaso in progetto è stata suo tempo effettuata sulla base di una cartografia 1:25000, si ritiene necessaria

la localizzazione esatta dei resti del sepolcro e del tratto di strada assoluta già noti attraverso una verifica sul terreno. Tuttavia, dal momento che l'attuale morfologia è stata alterata da un accumulo di terra di risulta, appare indispensabile l'asportazione di tale terreno al fine di poter effettuare la necessaria verifica archeologica. L'intervento suddetto dovrà essere seguito con oneri a carico di codesta società, alla presenza di personale tecnico scientifico di questa soprintendenza, nella persona del dott. Zaccaria Mari, funzionario archeologo, conoscitore del territorio, con il quale dovranno essere concordati modalità e tempi dei lavori>>.

Vi è tra i documenti acquisiti un altro atto, privo di protocollo, di data e anche di firma, del ministero per i beni e le attività culturali -soprintendenza per i beni archeologici del Lazio -indirizzato all'attenzione della Regione Lazio - area rifiuti -avente a oggetto "Guidonia (RM), Loc. Inviolata "discarica di rifiuti non pericolosi -proposta di variante al progetto generale" - soggetto proponente: ECO ITALIA 87 srl - conferenza di servizi 9 ottobre 08 il cui tenore è il seguente:

<<con riferimento alla conferenza di servizi di cui all'oggetto, relativa alla richiesta di variante al progetto generale, che prevede l'ampliamento dell'invasa esistente destinato a "rifiuti non pericolosi" esaminati gli elaborati trasmessi, si specifica quanto segue.

- L'ampliamento suddetto ricade all'interno del "Parco archeologico dell'Inviolata" istituito con L.R. Lazio n. 22 del 20/06/1996, caratterizzato da numerose presenze archeologiche, prevalentemente di età romana, costituite da ville, cisterne, sepolcreti, fra cui la nota Villa della Triade da cui proviene il gruppo scultoreo in marmo della Triade Capitolina; alcuni di detti monumenti sono peraltro già vincolati con decreto ministeriale ai sensi della ex legge 1089/1939;

- l'area del Parco è evidenziata nel PTPR attualmente in adozione come area connotazione specifica fra i "parchi archeologici e culturali" (di cui all'art. 31 ter della L.R. 24/1998), che conserva tuttora anche caratteristiche naturalistiche tipiche del paesaggio della campagna romana;

- già con nota prot. 141 del 22.01.1990 - di cui si allega copia -il superiore ministero per i beni culturali espresse parere negativo alla richiesta di parere relativa all'apertura di una nuova discarica nell'area in questione.

- L'ampliamento suddetto ricade - come peraltro l'attuale invaso -all'interno del "Parco archeologico dell'Inviolata" istituito con L.R. n. 22 del 20.06.1996, caratterizzato da numerose presenze archeologiche, prevalentemente di età romana, costituite da ville, cisterne, sepolcreti fra cui la nota Villa della Triade da cui proviene il gruppo scultoreo in marmo della Triade Capitolina; alcuni di detti monumenti sono peraltro già vincolati con decreto ministeriale ai sensi della ex legge 1089/1939;

- l'area del Parco è evidenziata nel PTPR attualmente in adozione come area connotazione specifica fra i "parchi archeologici e culturali" (di cui all'art. 31 ter della L.R. 24/1998), che conserva tuttora anche caratteristiche naturalistiche tipiche del paesaggio della campagna romana;

- già con nota prot. 141 del 22.01.1990 - di cui si allega copia -il superiore ministero per i beni culturali espresse parere negativo alla richiesta di parere relativa all'apertura di una nuova discarica nell'area in questione.

Stante quanto sopra, ricadendo l'ampliamento dell'invaso in questione in un'area caratterizzata da "paesaggio agrario di valore", in cui la "tutte le volte al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la valorizzazione dell'uso agricolo e di quello produttivo compatibile", si conferma - per quanto di stretta competenza - parere negativo. Si rammenta che va convocata anche la Direzione Regionale in indirizzo.

Il giudice rileva come resti un vero e proprio mistero il perché di tale missiva non risulti essere mai stata firmata dal soprintendente per i beni archeologici del Lazio dott.ssa Marina Sapelli Ragni e perché essa non sia stata mai protocollata e ricevuta da parte della direzione regionale territorio - Area Rifiuti - perché invece nel procedimento amministrativo che ha portato all'A.I.A. del 23 febbraio 2009 si sia detto che era stato inutilmente sollecitato dagli uffici regionali il parere della soprintendenza archeologica del Lazio.

Tanto più che dalla ulteriore documentazione prodotta dal pubblico ministero risulta che risultava invece che tale missiva, con cui la soprintendenza per i beni archeologici del Lazio esprimeva parere negativo alla realizzazione dell'invaso, sia stata spedita con un proprio protocollo in uscita così di seguito indicato MBAC - SBAC - LAZ n. 9387 del 39 2008 e con intestazione "Ministero per i Beni e le attività culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio" ed oggetto "Guidonia (RM), Loc. Inviolata - Discarica di rifiuti non pericolosi - Proposta di variante al progetto generale - Soggetto proponente: ECO ITALIA 87 srl - conferenza di servizi 9 ottobre 08".

Vi è in atti una richiesta in data 17.10.2013 che la P.G. a mezzo del Commissario Dario Burattini, ha rivolto alla Regione Lazio per sapere se questo parere negativo espresso dalla Soprintendenza sia mai stato ricevuto dalla Regione Lazio e vi è in atti la risposta a tale richiesta (nota prot. 53178 del 25 ottobre 2013) del Direttore della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, arch. Manuela Mainetti, che riferisce come tale nota non sia stata mai protocollata.

È banale osservare che se tale parere negativo della Soprintendenza Per i Beni Archeologici del Lazio fosse stata protocollata e fosse giunto presso gli uffici dell'Area Rifiuti della Regione Lazio ciò avrebbe avuto decisiva rilevanza sul rilascio dell'A.I.A. del 23.2.2009, trattandosi di un parere negativo ed essendo il parere della Soprintendenza Archeologica un parere obbligatorio e vincolante.

In ogni caso, mediante le testimonianze rese da Burattini Dario (operante di P.G. del Corpo Forestale dello Stato che all'epoca dei fatti coordinò le attività di indagine relative al c.d. sesto vaso della discarica di rifiuti in Località Inviolata a Guidonia Montecelio), Cipollone Rosa (all'epoca dei fatti direttore e coordinatore presso la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali della Regione Lazio), Palandri Giorgio (all'epoca dei fatti soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo), Roscetti Angelo (operante di P.G. del Corpo Forestale dello Stato che svolse attività d'indagine sul c.d. "sesto vaso" a seguito di un esposto di comitati ambientalisti) è chiaramente emerso che i lavori per l'ampliamento della

discarica di rifiuti della Inviolata, in territorio di Guidonia Montecelio, con la realizzazione del c.d. sesto invaso, oggetto della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. B0326 del 23/2/2009 della Regione Lazio, Dip. Territorio, Dir. Energia e Rifiuti, con volumetrie supplementari, insistente su area distinta al catasto al foglio 12, p.lla 833, necessitava del preventivo nulla osta della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo.

Si trattava, infatti, di un nuovo invaso per la raccolta di rifiuti da realizzare in un'area che, ben prima del 2009, faceva parte del c.d. Parco dell'Inviolata ed era stata dichiarata zona di interesse paesaggistico e presentava rilevanti reperti di interesse archeologico.

Il teste Palandri, in particolare, ha chiarito che la competente Soprintendenza da lui diretta venne convocata solo nel corso del 2013 per il rilascio di una nuova A.I.A. e che alcuna convocazione ed alcun parere era stato rilasciato dalla Soprintendenza, di cui lui era responsabile, con riferimento all'A.I.A. rilasciata nel 2009 e che costituiva il titolo abilitativo per realizzare il c.d. "sesto invaso" della discarica di rifiuti dell'Inviolata in Guidonia Montecelio.

Lo stesso teste Palandri ha chiarito che l'area dove è stato costruito, dal 2009 in poi e fino al sequestro del marzo 2013, il c.d. "Sesto invaso" era interessata da vincolo paesaggistico; che l'area su cui era stato poi realizzato il sesto invaso ed il contiguo TMB era stata stralciata da quella interessata dal vincolo ambientale con un provvedimento amministrativo che doveva ritenersi illegittimo sul piano amministrativo in quanto emesso in assenza del nulla osta della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio previo parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo.

Il fatto che per il procedimento di rilascio dell'AIA fosse necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica e quella archeologica, da parte delle rispettive soprintendenze, discendeva dal fatto, pacificamente ammesso dalle stesse difese - che l'area su cui insiste la discarica di Eco Italia 87 s.r.l., in specie ove sia realizzato l'ampliamento, rientrava in una zona di interesse archeologico, riconosciuta quale area tutelata per legge ex artt. 134, comma 1, lett. b) e 142, comma 1, lett. m) del D.lvo 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il detto Decreto Legislativo 42/2004 prevedeva che le Regioni (entro il 31.12.2009 ex art. 156) dovessero verificare la conformità dei piani paesaggistici eventualmente già adottati, adottando il piano paesaggistico con riferimento all'ambito territoriale di loro competenza (art. 143 D.lvo 42/2004), specificando che "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti sugli immobili nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela prevista nel piano stesso" (comma 9).

L'art. 146 del D.lvo 42/2004, confermando l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per le aree tutelate per legge, tra cui quelle di interesse archeologico, individua la regione quale autorità competente per il rilascio della predetta autorizzazione. La regione dovrà tenere conto del parere del soprintendente che potrà essere

vincolante o non vincolante a seconda dello stato di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del codice da parte delle regioni verificate dal ministero (comma 5).

Con riferimento alla data di rilascio dell'A.I.A. in data 23 febbraio 2009 trovava applicazione, quanto all'autorizzazione paesaggistica, non la disposizione autorizzatoria di cui all'art. 146 D.Lvo 42/2004 - in quanto tale procedura è divenuta efficace solo a partire dal 1 gennaio 2010 - ma il regime transitorio di cui all'articolo 159 dello stesso D.Lvo applicabile fino al 31/12/2009.

L'art. 159 cit. aveva infatti prorogato - fino al 31.12.2009 - il regime autorizzativo precedente il quale prevedeva il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o l'approvazione del progetto da parte degli uffici urbanistici dell'amministrazione competente e la trasmissione degli atti alla soprintendenza competente per il vincolo, che aveva il potere eventualmente di annullare l'autorizzazione rilasciata.

La Soprintendenza preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non era quindi tenuta ad esprimere alcun parere di competenza prima del rilascio dell'autorizzazione o approvazione del progetto.

Ciò posto era comunque necessario che la richiesta di A.I.A. fatta dalla Eco Italia 87 s.r.l. fosse resa nota alla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Occorre a questo punto chiarire che il DPR 233/2007, nel riorganizzare il Ministero per i beni e le attività culturali, aveva individuato (art. 16) quali organi periferici del ministero i seguenti:

- a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
- b) le soprintendenze:
 - 1) per i beni archeologici;
 - 2) per i beni architettonici e paesaggistici;
 - 3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;
- c) le soprintendenze archivistiche;
- d) gli archivi di Stato;
- e) le biblioteche statali;
- f) i musei.

L'articolo 17 del DPR 233/2007 indicava i poteri del direttore regionale delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici prevedendo tra gli altri, alla lettera n), che: *"La direzione regionale per i beni paesaggistici esprime il parere di competenza del ministero anche in sede di conferenza dei servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenza di settore"*.

Il successivo articolo 18 DPR 233/2007 elencava i compiti delle soprintendenze e in particolare si evidenziano tra gli altri: *"e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi."*

Atteso che l'articolo 159 D.Lvo 42/2004 aveva prorogato, sino al 31/12/2009, il regime transitorio per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o per l'approvazione del progetto da parte degli uffici urbanistici dell'amministrazione competente, deve ritenersi che per l'A.I.A. che in questa sede interessa, in quanto rilasciata il 23 febbraio 2009 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica spettasse agli uffici urbanistici dell'amministrazione competente ma che fosse comunque necessaria la trasmissione degli atti alla

soprintendenza competente per il vincolo paesaggistico, la quale aveva il potere eventualmente di annullare l'autorizzazione rilasciata.

La soprintendenza paesaggistica non era quindi nel caso in esame tenuta ad esprimere alcun parere di competenza prima del rilascio dell'autorizzazione o approvazione del progetto ma doveva comunque essere messa nella condizione di conoscere il progetto per poter eventualmente annullare l'autorizzazione rilasciata.

Un diverso discorso va invece fatto per l'autorizzazione che era propria della soprintendenza archeologica.

L'area in questione infatti era indubbiamente un'area di interesse archeologico per avere già la legge regionale n. 24 del 6 giugno 1998 approvato i piani territoriali paesistici in attesa di approvazione del piano territoriale paesistico regionale (PTRP).

In ogni caso ogni modifica dello stato dei luoghi richiedeva, oltre l'autorizzazione paesaggistica, ancora di competenza degli uffici urbanistici dell'amministrazione competente, anche il preventivo parere obbligatorio e vincolante della soprintendenza archeologica.

In ordine ai rapporti tra vincolo paesaggistico e vincolo archeologico è utile ricordare che il **Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 399 del 2 febbraio 2016**, ha chiarito che l'apposizione del vincolo paesistico non è in alcun modo subordinata, in base alla vigente normativa, alla preesistenza di un vincolo archeologico. Vincolo paesaggistico e vincolo archeologico sono, infatti, funzionali all'attuazione di un diverso tipo di tutela. Il vincolo archeologico è volto a realizzare la tutela dei beni riconosciuti di interesse archeologico, il vincolo paesistico la tutela del territorio che li conserva. La tutela paesaggistica delle zone di interesse archeologico ha carattere e contenuto diversi rispetto al puntuale vincolo archeologico. Il paesaggio archeologico non va confuso con il sito archeologico. Il paesaggio archeologico, infatti, non si propone di conservare il singolo reperto emergente o sotterraneo, ma di salvaguardare la forma del paesaggio che include il sito archeologico. Infatti, il paesaggio archeologico non si esaurisce nelle sole aree gravate direttamente da vincoli archeologici, estendendosi normalmente al di là della porzione di territorio direttamente interessata dalla presenza di reperti, in quanto include anche le aree circostanti che costituiscono il contesto ambientale in cui le aree si inseriscono connotando il relativo paesaggio. Pertanto, la circostanza che in una specifica porzione di territorio rientrante nella perimetrazione della zona archeologica non siano presenti reperti non determina l'esclusione della tutela paesaggistica della zona di interesse archeologico, posto che tale regime protettivo si estende ad abbracciare anche il contesto ambientale in cui i reperti si collocano e che riguarda reperti collocati in altre prossime porzioni territoriali. Di conseguenza l'accertamento dell'inesistenza di reperti, se vale ad escludere il vincolo ex lege di zona archeologica, non può far venir meno il vincolo autonomamente imposto dalla Regione in sede di adozione del P.T.P.R.

La zona territoriale su cui è stata realizzato il c.d. sesto invaso appare assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, lett. m), (già D.Lgs. n. 490/1999, art. 146, comma 1, lett. m), trattandosi di "zona di interesse archeologico già individuata".

In tale categoria legislativa il particolare aspetto meritevole di protezione non risiede nell'elemento morfologico, bensì in quello ubicazionale, in quanto l'ambito territoriale viene connotato come meritevole di

tutela paesistica, indipendentemente da un intrinseco pregio paesistico o morfologico, per la relazione spaziale con particolari presenze di rilievo archeologico, sicché il tipo di zona in questione è protetto per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico in esso localizzato. Si tratta di una tutela distinta da quella di cui alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, avendo ad oggetto non già i beni riconosciuti di interesse archeologico ma piuttosto il territorio nel quale essi insistono. L'interesse archeologico, infatti, dopo la L. n. 431 del 1985, costituisce oggetto di due tipi di tutela ai quali si correlano due distinti titoli autorizzatori: quello riferito al patrimonio storico-artistico (di cui alla L. n. 1089 del 1939) e quello paesistico, riguardanti ambiti che non si sovrappongono, per la diversità dell'oggetto materiale oltre che delle dimensioni spaziali.

Tutta la documentazione acquisita in atti e finalizzata al rilascio dell'A.I.A. del 23.2.2009 evidenzia come il progetto per il nuovo invaso (c.d. sesto invaso) della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel comune di Guidonia Montecelio fosse stato predisposto dalla ECO ITALIA 87 srl, e come progettista e poi direttore tecnico dei lavori fosse l'arch. Paolo Magrini.

Il teste Roscetti, operante di P.G., ha poi chiarito che il c.d. sesto invaso era stato realizzato e gestito dalla ECO ITALIA 87 SRL di cui RANDO Francesco e DEODATI Angelo erano Amministratori e legali rappresentanti della ECO ITALIA 87 srl, mentre l'arch. MAGRINI Paolo era il responsabile del cantiere per conto della ECO ITALIA 87 SRL e che quando lui si recava sul posto per effettuare il sequestro preventivo del c.d. sesto invaso i lavori erano in fase conclusiva o terminati.

Il vizio di illegittimità originario dell'A.I.A. rilasciata alla ECO ITALIA 87 SRL - a causa del mancato nulla osta e dell'assenza di parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in specie della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ha reso i successivi lavori di realizzazione del sesto invaso illegittimi e ciò integra da parte degli imputati, nelle rispettive qualità, del reato di cui all'art. 181 D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione all'art. 20 Lettera C) legge 47/85 (ora 44 lettera C) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380), in quanto in assenza dei necessari pareri favorevole della Soprintendenza archeologica interessata sono stati realizzati lavori che da progetto interessavano circa 17.400 metri quadri di territorio, su un'area distinta in catasto terreni comune di Guidonia Montecelio al foglio n. 2, sezione Marco Simone, particelle nn. 22-23-217-219-220-221-223-225-226 ed il nuovo invaso avrebbe avuto un volume utile di circa 380.000 m³ per un quantitativo di rifiuti smaltibili pari a 342.000 tonnellate circa.

Trattasi di lavori edili imponenti che hanno modificato l'originario assetto di luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico ed archeologico ai sensi del predetto D.Lvo n. 42/2004 ed essi sono stati effettivamente eseguiti per quanto risulta dagli accertamenti della P.G. al momento del sequestro dell'invaso, autorizzato con A.I.A. n. B0326 del 23.02.2009 e realizzazione di volumetrie supplementari.

Il vincolo archeologico dell'area risultava chiaro tanto è vero che, a lavori avviati, si effettuavano positive indagini di natura archeologica nell'area attigua al sesto vaso, come detto dal teste Avilia Filippo.

Quest'ultimo ha riferito che le sue ricerche archeologiche - svoltesi col sostegno della stessa ECO ITALIA 87 s.r.l. - hanno portato ai risultati che sono indicati nella pubblicazione a firma dello stesso Filippo Avilia dal titolo "Passeggiata sulla Tiburtina Cornicolana nell'Inviolata" e che hanno avuto il patrocinio della Città di Guidonia Montecelio.

La deposizione del Avilia prova però l'effettivo interesse archeologico dell'area non coperta dall'invaso e la realizzazione del sesto vaso ha indubbiamente alterato il contesto in cui i reperti archeologici erano posizionati.

Poiché la zona era sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico, l'assenza di un valido titolo abilitativo (essendo illegittima l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale regionale n. B0526 del 23 febbraio 2009, in quanto emessa senza il preventivo parere vincolante della Soprintendenza preposta alla tutela del vincolo archeologico per le province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo) il reato contestato sub capo A) risulta integrato sul piano oggettivo in quanto le opere, estese su 17.400 metri quadri di territorio e con volume utile di circa 380.000 metri cubi sono tali da modificare l'originario assetto dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico.

Sussiste l'elemento soggettivo del reato contestato sub capo A).

Non è credibile che gli imputati (legali rappresentanti della società committente e della società esecutrice dell'impianto e direttore tecnico dei lavori) abbiano incolpevolmente fatto affidamento sulla legittimità del provvedimento abilitativo emesso dalla Regione Lazio, per il fatto che l'illegittimità non appariva loro di immediata evidenza, trattandosi di un profilo attinente *all'iter* amministrativo autorizzatorio non facilmente conoscibile da parte dei soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, così da escludere l'elemento soggettivo dei reati ipotizzati.

Infatti l'illegittimità dell'A.I.A. rilasciata in data 23 febbraio 2009 è evidente in quanto la Regione Lazio non ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica talché la A.I.A. non poteva essere rilasciata, trattandosi di una zona sottoposta a vincolo di tipo paesaggistico ed archeologico.

Conseguentemente, non si vede come tale macroscopica omissione possa essere incolpevolmente sfuggita agli imputati, soggetti, peraltro, particolarmente qualificati, in quanto da tempo operanti sul territorio nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani e, in particolare, nella realizzazione e gestione di impianti e discariche, con specifica preparazione in materia edilizia e di tutela dell'ambiente e del paesaggio".

Orbene, nella specie, come già affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15832 del 4 marzo 2015 nel caso dell'attiguo TMB, è di tutta ed immediata evidenza la illegittimità del provvedimento autorizzativo, per la grave violazione dell'art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, secondo il quale per la adozione di un'A.I.A. con lo strumento della conferenza dei servizi necessita la partecipazione del soprintendente.

preposto alla tutela del vincolo archeologico o, comunque, che pervenga il preventivo parere scritto di quest'ultimo.

Si osserva, infine, che è fuorviante invocare in questa sede l'istituto della disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo.

La Suprema Corte, infatti, ha affermato il principio - in tema di reati edilizi ma estendibile ai reati paesaggistici - secondo cui il giudice penale ha il potere dovere di verificare in via incidentale la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina legislativa in materia urbanistico-edilizia, senza che ciò comporti l'eventuale "disapplicazione" dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, atteso che viene operata una identificazione in concreto della fattispecie con riferimento all'oggetto della tutela, da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici (da ultimo, Sez. 3, n. 46477 del 13/07/2017 - dep. 10/10/2017, Menga e altri, Rv. 273218). In altri termini, il giudice penale può verificare in via incidentale l'illegittimità del permesso di costruire in sanatoria che lo rende privo di validi effetti, in quanto contrastante con le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, dovendosi escludere che il mero dato formale dell'esistenza di tale permesso precluda al giudice ogni valutazione in ordine alla sussistenza del reato (Sez. 3, n. 12389 del 21/02/2017 - dep. 15/03/2017, Minosi, Rv. 271170).

Principi del genere, come anticipato, sono estensibili anche ai reati paesaggistici, potendo il giudice valutare, in via incidentale, la legittimità dell'A.I.A. al fine di verificare la sussistenza del reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (cfr. così in motivazione Cass. Sez. 3, Sentenza n. 51858 del 2018 pronunciata in tema di sequestro preventivo dell'attiguo impianto TMB).

Va osservato che neppure l'eventuale rinnovo dell'A.I.A. rilasciata il 23.2.2009 per la realizzazione del c.d. sesto invaso potrebbe costituire titolo autonomo in grado di sanare gli abusi precedentemente realizzati. Infatti, un eventuale rinnovo dell'A.I.A. rilasciata il 23.2.2009 non dispiegherebbe alcun effetto estintivo sui reati già commessi, stante lo sbarramento posto dagli artt. 146, comma 4, 167, commi 4 e 5, e 181 d.lgs. n. 42 del 2004.

Invero, ai sensi del comma 7 dell'art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, "nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione". Per effetto di tale rinvio, trova perciò applicazione il comma 4 del citato art. 146, a tenore del quale "l'autorizzazione paesaggistica costituisce titolo autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio". E ancora, come recita il secondo periodo del comma in esame: "Fuori dai casi di cui all'art. 167, comma 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi".

Nel caso in esame, si deve escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 43 del 2004, in quanto la realizzazione delle opere edilizie che costituiscono il c.d. sesto invaso ha

determinato la creazione di rilevanti superfici e volumi, di talché una successiva autorizzazione non comporterebbe l'effetto estintivo dei reati in esame.

Per consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in tema di tutela delle zone paesistiche, configura il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, qualunque modificazione dell'assetto del territorio, in assenza di autorizzazione, attuata attraverso interventi di qualsiasi genere, in quanto con le disposizioni a tutela del paesaggio si è inteso assicurare una immediata informazione ed una preventiva valutazione da parte della pubblica Amministrazione dell'impatto sul paesaggio di ogni tipo di attività intrinsecamente idonea a comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche.

Quanto al reato di cui all'art. 256, comma 3, D.lvo 152/2006 contestato in concorso agli imputati al capo B), dal verbale di esecuzione del sequestro del sesto invaso in data 11.3.2014 e dalla fotografie allegate a tale verbale emerge che anche il sesto invaso appariva sostanzialmente saturo di rifiuti.

E' sufficiente osservare che il progetto della ECO ITALIA 87 srl prevedeva che il sesto invaso si sviluppasse su un'area di circa 17.400 metri quadrati e con un volume utile di circa 380.000 m³ per un quantitativo di rifiuti smaltibili pari a 342.000 tonnellate circa.

Non vi sono in atti elementi per poter affermare che nel sesto invaso siano stati smaltiti rifiuti diversi da quelli dichiarati in progetto e, quindi, si conclude che i rifiuti sono non pericolosi.

E' dunque integrato il reato contestato al capo B), di cui all'art. 256 co. 3 D.Lv 152\06.

Occorre considerare che i rifiuti non pericolosi sono stati smaltiti in una discarica edificata in assenza di valida autorizzazione, essendo la determinazione n. B0326 del 23.02.2009 della Regione Lazio, Dip. Territorio, Dir. Energia e Rifiuti, illegittima in quanto priva del nulla-osta della Soprintendenza archeologica del Lazio.

La discarica risulta messa in esercizio in data 29.3.2011 come comunicato al Dipartimento programmazione economica e sociale - direzione regionale attività produttive e rifiuti - esid ARPA Lazio in data 28/3/2011 in seguito alla presa d'atto, ad opera del primo, del certificato di collaudo a firma dell'Ing. Massimo Grisolia, attestante la realizzazione delle opere in conformità alla richiamata determinazione (cfr. comunicazione messa in esercizio nuovo invaso lotto B a firma del responsabile di ECO ITALIA 87 s.r.l.

La condotta di smaltimento di rifiuti nel sesto invaso è iniziata quindi, come risulta dalla stessa comunicazione della ECO ITALIA 87 s.r.l. alla Regione Lazio e ad ARPA Lazio, alla data del 29 marzo 2011.

Siffatta considerazione, ad avviso di questo giudice, rende non decisiva l'eccezione, sollevata dalla difesa degli imputati RANDO e DEODATI, secondo cui a partire dall'agosto 2013 i rifiuti sarebbero stati smaltiti nel c.d. Sesto invaso per effetto di successiva ordinanza contingibile ed urgente rilasciata il 12.08.2013 dalla medesima Regione Lazio, fatto che renderebbe giustificata la condotta di smaltimento in quanto imposta dalla pubblica amministrazione.

E' ben vero che la legittimità di quest'ultima ordinanza trova il suo fondamento nel disposto normativo dell'art. 191 T.U.A. che disciplina questo specifico provvedimento emergenziale, strumentale per fronteggiare situazioni imprevedibili ed urgenti che possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica per l'ambiente.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di rifiuti, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco (o delle altre autorità previste dalla norma), ai sensi dell'art. 191 D.Lgs n. 152 del 2006, integra una causa speciale di giustificazione per quelle attività di smaltimento di rifiuti non autorizzate, che diversamente integrerebbero un'ipotesi di reato, soltanto quando dette ordinanze, previa acquisizione dei pareri degli organi tecnico-sanitari, siano emanate per affrontare situazioni temporanee di eccezione ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e siano congruamente motivate; il giudice penale ha il potere-dovere di verificarne la legittimità formale e sostanziale e, in caso di illegittimità, di rilevare l'inidoneità del provvedimento ad integrare la causa di esclusione della tipicità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15410 del 11/02/2016 Ud. (dep. 13/04/2016) Rv. 266395).

Nel caso in esame, tuttavia, sebbene sia condivisibile l'affermazione della difesa che la successiva ordinanza contingibile ed urgente rilasciata il 12 agosto 2013 dalla medesima regione Lazio non può dirsi in sé illegittima per il solo fatto della assenza del nullaosta e del parere vincolante indicati nel capo A) dell'imputazione, resta il fatto che la questione non ha decisivo rilievo per escludere la colpevolezza degli imputati dalla condotta ascritta al capo B, per il fatto che, per stessa ammissione della difesa, lo smaltimento dei rifiuti è iniziato assai prima di tale ordinanza, cioè con la messa in esercizio, in data 29 marzo 2011, del sesto invaso non essendo stata fornita la prova che tale sesto invaso non fosse mai stato utilizzato prima del 12 agosto 2013.

Sempre per quanto riguarda la qualificazione del reato sub capo B), non è condivisibile la tesi secondo cui sarebbe necessaria una riqualificazione giuridica del reato di cui al capo B) con riferimento all'art. 29 *quattuordecies* D.Lgs. 152/2016.

Infatti, in presenza di invaso realizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale del 23.2.2009 certamente illegittima, per tutte le motivazioni sopra esposte, deve ritenersi che la discarica c.d. sesto invaso non fosse autorizzata con A.I.A. legittima e quindi trova applicazione l'art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006.

Per tali motivi va affermata la penale responsabilità degli imputati per i reati ad essi ascritti, evidentemente posti in concorso (e non in cooperazione colposa) tra loro in ragione del fatto che la violazione delle norme penali deve essere ricondotta non a colpa bensì a dolo, trattandosi di soggetti operanti nello specifico settore del trattamento dei rifiuti e particolarmente qualificati, nell'ambito delle rispettive funzioni, in relazione alle attività di realizzazione e gestione di discariche di rifiuti, soggetti che quindi avevano piena coscienza e volontà del loro agire in violazione delle norme, anche se è indubbio che il settore dei rifiuti e della realizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti si connota per quadro normativo complesso, talora oscuro, sempre in continua evoluzione.

Agli imputati non possono essere riconosciute le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. non avendo mostrato alcun segno di resipiscenza per le condotte tenute.

Tutti i reati oggetto d'imputazione sono unificati dal vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. c.p. in quanto commessi nell'ambito di un medesimo disegno criminoso finalizzato, nell'ambito delle rispettive competenze, alla realizzazione e gestione di una discarica che si deve ritenere abusiva e tale da determinare una modifica dei luoghi soggetti a vincolo paesaggistico ed archeologico (reato più grave, il reato di cui al capo A) della rubrica).

Tenuto conto delle circostanze di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., ed in particolare della gravità dei reati commessi in relazione alle circostanze emerse in dibattimento quanto alle opere realizzate, nonché alla personalità degli imputati, si ritiene che la pena equa da irrogare sia da determinare nella complessiva misura di anni uno e mesi quattro di arresto ed euro 20000 di ammenda ciascuno (pena base per il reato più grave sub capo A dell'imputazione: anni uno e mesi due di arresto ed euro 18.000 di ammenda ciascuno; pena che viene aumentata per la continuazione con il reato sub capo B alla pena finale in dispositivo).

Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali (art. 535 c.p.p.).

Può essere concesso agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), tenuto conto che DEODATI e MAGRINI sono incensurati mentre RANDO ha precedenti non ostativi (vedi certificati penali in atti) e potendosi quindi ragionevolmente ritenere che si asterranno in futuro dal commettere nuovi reati.

A norma dell'art. 181, comma 2, D.Lgs. 42/2004 si ordina la rimessione in pristino stato dei luoghi come descritti nell'imputazione ed attualmente oggetto di sequestro preventivo a cura e spese dei condannati; si dispone inoltre che copia della presente sentenza sia trasmessa alla Regione Lazio ed al Comune di Guidonia Montecelio nel cui territorio è stata commessa la violazione.

4. Dalla condanna degli imputati per i reati ad essi ascritti nell'imputazione consegue, per il combinato disposto degli articoli 185 c.p. e 2043 c.c., l'obbligo per gli stessi imputati, con vincolo solidale, di risarcire il danno sofferto dalla parte civile Città di Guidonia Montecelio, quale conseguenza del danno determinato dalla realizzazione della discarica (c.d. sesto invaso) realizzata in forza di A.I.A. in data 23.2.2009 che è illegittima.

Va puntualizzato, quanto ai reati urbanistici e paesaggistici, che il bene specifico tutelato dalle norme che sanzionano le violazioni in questione deve essere individuato nel territorio il cui assetto urbanistico o, nei reati ambientali, paesaggistico, viene ad essere pregiudicato dall'intervento abusivo, da ciò derivando che persone offese dei detti reati sono anzitutto gli enti nella cui sfera detti beni vanno ricondotti (cfr., con riguardo ai reati edilizi, Sez. 3, n. 29667 del 14/06/2002, Arrostuto, Rv. 222116; vedi anche Sez. 3, n. 26121 del 12/04/2005, Rosato, Rv. 231952).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 a seguito della abrogazione dell'art. 18, comma terzo, della l. n. 349 del 1986 derivante dall'entrata in vigore dell'art. 318,

comma secondo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24677 del 09/07/2014 Ud. (dep. 11/06/2015) Rv. 264114).

Si è così affermato il principio che "La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al Ministro dell'Ambiente per il risarcimento del danno ambientale ma anche agli enti locali territoriali, i quali deducano di avere subito, per effetto della condotta illecita, un danno diverso da quello ambientale, avente natura anche non patrimoniale. (In applicazione del principio la Corte ha confermato la decisione con la quale era stato riconosciuto al Comune ed alla Regione il risarcimento per danno all'immagine)" (Cass. Sez. 4, **Sentenza n. 24619 del 27/05/2014 Ud.** (dep. 11/06/2014) Rv. 259153).

Nella specie, è indubbio che il Comune di Guidonia Montecelio, in quanto ente territoriale nei cui confini insiste il c.d. sesto invaso, realizzato in forza di A.I.A. in data 23.2.2009 che appare illegittima, sia titolare dell'interesse alla conservazione e valorizzazione dello specifico patrimonio naturale di un'area paesaggisticamente ed archeologicamente rilevante e che sia legittimato a costituirsi parte civile quale persona offesa dei reati contestati agli imputati.

Il Comune di Guidonia Montecelio, ente esponenziale degli interessi dei cittadini che lo abitano, ha pure diritto a che il suo territorio sia mantenuto in condizioni di normale salubrità ambientale a tutela della collettività che lo abita.

Il danno dedotto dalla parte civile è sia quello patrimoniale che morale a motivo del diritto, costituzionalmente garantito, ad un ambiente salubre e tenuto conto che l'ente territoriale all'obbligo di garantire la sicurezza e la salute pubblica oltre che la salute la salubrità dell'ambiente.

E' quindi dedotto dalla parte civile un danno materiale e/o morale in relazione al reato paesaggistico previsto dall'art. 181, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (cfr. Cass. 46079/2008) e all'illecito ampliamento di una preesistente discarica.

Quanto al reato sub capo B), occorre ricordare che il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata è reato di pericolo, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19439 del 17/01/2012 Ud. (dep. 23/05/2012) Rv. 252908).

La parte civile, tuttavia, pur avendo allegato di avere sofferto un danno patrimoniale e non patrimoniale non ha fornito in questa sede elementi utili per la sua quantificazione, pur essendo indubbio che un danno sofferto sussista in relazione al danno paesaggistico ed alla necessità di spese da sostenere per il risanamento dell'area e lo smaltimento dei rifiuti nonché e che sussista anche un

danno all'immagine dell'ente correlato all'immagine di Guidonia come città che ospita una discarica di rifiuti illegale.

Il danno sofferto dalla parte civile, indubbiamente esistente a causa dei reati commessi dagli imputati, in questa sede non può essere determinato nel suo preciso ammontare e quindi la sua liquidazione è rimessa al competente giudice civile.

Deve essere disposta la condanna degli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di difesa e costituzione di parte civile che, in considerazione della attività svolta e delle voci tabellari di riferimento (vedi D.M. 55/2014), possono essere liquidate come in dispositivo.

La gravità dell'imputazione giustifica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza (art. 544, comma 3, c.p.p.).

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara RANDO Francesco, DEODATI Angelo e MAGRINI Paolo colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A) e B) dell'imputazione e, per l'effetto, unificati i reati nel vincolo della continuazione, li condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di arresto ed euro 20.000 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Penà sospesa per tutti gli imputati, nei termini ed alle condizioni di legge.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna RANDO Francesco, DEODATI Angelo e MAGRINI Paolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Città di Guidonia Montecelio, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché al pagamento delle spese di difesa e costituzione in favore della stessa parte civile che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali ed euro 27 per esborsi, oltre 15% per spese forfetarie ex art. 2 dm 55/2014, IVA e Cassa Professionale come per legge;

Visto l'art. 181, comma 2, D.Lgs. 42/2004 ordina la rimessione in pristino stato dei luoghi come descritti nell'imputazione ed attualmente oggetto di sequestro preventivo a cura e spese dei condannati; dispone che copia della sentenza sia trasmessa alla Regione Lazio ed al Comune di Guidonia Montecelio nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Tivoli, 4.1.2019

Il Giudice

(dott. Emanuele De Gregorio)

DEPOSITATO IN CANTIERA OGGE 14.2019

CAPODISTRICTO
CANTIERA SOLANU

